



## **PROVEDIMENTI APPROVATI**

Publicata in Gazzetta la Legge Europea 2017

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Non è necessaria la preventiva escussione della controllata per poter agire verso la controllante

È possibile sottoporre a sequestro anche un solo dato informatico

Definito il contenuto necessario dell'atto di appello

Individuazione del profitto confiscabile in caso di "reato in contratto"

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Anche in seguito alla sua esclusione il finanziamento del socio è postergato

Valida l'impugnazione del bilancio d'esercizio dopo l'approvazione della situazione patrimoniale

Ammissibile il ricorso d'urgenza per inibire il voto dell'usufruttuario

---

## Publiccata in Gazzetta la Legge Europea 2017

Legge n. 167 del 20 novembre 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2017 la Legge n. 167 del 20 novembre 2017 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”. In particolare, la legge in commento indica le misure necessarie per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea e, pertanto, contiene disposizioni di natura eterogenea che modificano o integrano norme vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarlo al diritto europeo. In particolare, tra le novità introdotte si segnalano: i) l'ampliamento dei poteri dell'Agcom nel contrasto della pirateria sulla rete. In particolare l'Autorità potrà intervenire sulle piattaforme elettroniche per ordinare in via cautelare di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e di porre misure per impedire la reiterazione degli illeciti; ii) l'introduzione, per le industrie energivore, di nuove meccanismi agevolativi che entreranno in vigore nel 2018. In particolare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Europea il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà definire in maniera più chiara l'importo delle predette agevolazioni; iii) l'introduzione di un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, per chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità sulle sostanze pericolose, previste dall'art. 48 del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.

[torna su](#)

---

## Non è necessaria la preventiva escussione della controllata per poter agire verso la controllante

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 5 dicembre 2017 n. 29139

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il terzo comma dell'art. 2497 cod. civ. non prevede il cd. *beneficium excussionis*, ovvero non pone come condizione di procedibilità all'azione del socio contro la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, l'infruttuosa escussione della società controllata. In particolare, sebbene l'articolo in parola prevede che “*il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento*”, ad avviso della Suprema Corte, tale formulazione non dispone una preventiva escussione della società controllata. Infatti, sottolinea la Corte di Cassazione, l'art. 2497 cod. civ. parla di “*agire*” solo con riguardo alla capogruppo e non anche in relazione alla società dominata. Pertanto, l'azione giudiziale nei confronti della controllante è preclusa solo dalla circostanza concreta che soci o creditori siano stati “soddisfatti”: espressione che evoca la tacitazione del debito. Inoltre, ammettere un beneficio d'escussione contrasterebbe anche con la *ratio* della tutela riconosciuta ai soci della società eterodiretta, poiché la previsione di un preventivo *beneficium excussionis* apporterebbe ritardi e maggiori rischi a loro carico.

[torna su](#)

## È possibile sottoporre a sequestro anche un solo dato informatico

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 29 novembre 2017 n. 53810

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che *“è possibile sottoporre a sequestro non solo un intero sistema informatico o un “contenitore” (personal computer, pen drive, ecc.), ma anche un singolo dato informatico che sia in essi contenuto”*. Infatti, ricorda la Suprema Corte, il termine “sequestrare” significa non solo prendere il mezzo fisico sul quale i dati o le informazioni sono registrati, ma altresì fare e trattenere una copia di tali dati o informazioni. Pertanto, è possibile che l’autorità giudiziaria provveda all'estrazione di una copia del dato informatico contenuto, ad esempio, all’interno di un *personal computer* con modalità tali da assicurarne la conformità all'originale e la sua immodificabilità isolandolo dal sistema che lo contiene. In tal caso, è il dato estratto ad essere sottoposto a sequestro probatorio e non anche il suo “contenitore”.

[torna su](#)

## Definito il contenuto necessario dell’atto di appello

Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza del 16 novembre n. 27199

Con la Sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito un’interpretazione degli articoli 342 e 434 cod. proc. civ. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge), inerenti la specificità dei motivi di appello. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, al fine di evitare l'inammissibilità dell'appello, è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, *“affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”*. In aggiunta a ciò, la Corte di Cassazione ha escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

[torna su](#)

---

## Individuazione del profitto confiscabile in caso di “reato in contratto”

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 13 novembre 2017 n. 51655

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione, nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti, ricorda la differenza tra “reato contratto” e “reato in contratto”. In particolare, si configura un “reato contratto” quando è lo stesso oggetto dell’accordo a essere illecito, mentre il “reato in contratto” sussiste quando, nonostante il contratto sia di per sé efficace, è il comportamento tenuto dalle parti a violare una norma giuridica. In entrambi i casi, il reato commesso a vantaggio dell’ente viene punito mediante la confisca del profitto del reato, tuttavia quest’ultimo viene calcolato in maniera diversa a seconda che sia stato commesso un “reato contratto” o un “reato in contratto”. Nel primo caso, infatti, l’intero rapporto è nullo e la confisca può avere ad oggetto l’intero prezzo del reato senza distinzione tra questo e il profitto. Nella seconda ipotesi, invece, è necessario differenziare tra vantaggio economico direttamente derivante dal reato ed il corrispettivo incamerato per una prestazione lecita, poiché solo il primo costituisce il profitto confiscabile.

[torna su](#)

## Anche in seguito alla sua esclusione il finanziamento del socio è postergato

*Tribunale di Milano – Sentenza del 23 ottobre 2017 n. 10638*

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha stabilito che anche a seguito della fuoriuscita di un socio dalla compagine societaria il finanziamento da quest'ultimo erogato in favore della società deve essere assoggettato alla disciplina della postergazione prevista dall'art. 2467 cod. civ.. Sul punto, il Tribunale di Milano precisa che *"la disciplina in esame è posta a salvaguardia delle aspettative del ceto creditorio, e su questa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l'inaffidabilità del regime medesimo o, in altre parole, l'inutilità dell'istituto che si presterebbe a facili elusioni in danno di creditori e terzi"*.

[torna su](#)

## Valida l'impugnazione del bilancio d'esercizio dopo l'approvazione della situazione patrimoniale

*Tribunale di Milano – Sentenza del 27 luglio 2017 n. 8408*

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Milano ha stabilito che la delibera di approvazione del bilancio, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 2434-*bis*, può essere impugnata anche in seguito alla successiva delibera di approvazione della situazione patrimoniale prevista dall'art. 2482-*bis*, nell'ipotesi di riduzione del capitale per perdite. In particolare, ai sensi dell'art. 2434-*bis* la delibera di approvazione del bilancio non può essere impugnata in seguito alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Tuttavia, sottolinea il Tribunale di Milano, la predetta preclusione non opera qualora il bilancio venga impugnato in seguito all'approvazione dello stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2482-*bis*, poiché in quest'ultimo caso, la situazione patrimoniale viene redatta con finalità diverse da quelle del bilancio, avendo lo scopo di rendere edotti i soci sullo stato del patrimonio sociale sotto il profilo quantitativo al fine di poter adottare gli opportuni provvedimenti previsti dalla norma in parola. Diversamente, il bilancio di chiusura d'esercizio ha una funzione più ampia, poiché contiene informazioni rivolte non solo ai soci, ma anche ai terzi.

[torna su](#)

## Ammissibile il ricorso d'urgenza per inibire il voto dell'usufruttuario

*Tribunale di Roma – Sentenza del 24 giugno 2017*

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha affermato che al fine di inibire il voto espresso dall'usufruttuario di alcune azioni, il nudo proprietario di queste ultime è legittimato ad agire mediante un procedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. In particolare, nel caso di specie, a seguito dell'instaurazione del procedimento d'urgenza da parte del nudo proprietario, l'usufruttuario eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di residualità, poiché, ad avviso del resistente, l'ordinamento prevede per tali circostanze specifici rimedi tipici, tra cui il ricorso ai sensi dell'art. 2378 cod. civ. Sul punto, tuttavia, il Tribunale di Roma specifica che, sebbene quanto detto vale pacificamente in generale, nello specifico caso di deliberazione assembleare adottata con il voto dell'usufruttuario l'unico rimedio esperibile in favore del nudo proprietario è il risarcimento del danno poiché l'ordinamento non riconosce a quest'ultimo un potere di impugnazione per l'annullamento della deliberazione. Pertanto, poiché il rapporto usufruttuario-nudo proprietario opera in termini meramente obbligatori, con possibile decadenza dall'usufrutto e risarcimento danni, mentre non è prevista una tutela reale, il ricorso d'urgenza è ammissibile.

[torna su](#)

#### Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

---

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Maurizio Monterisi**

**avv. Ilaria Musto**

---

#### **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

#### **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

#### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

#### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

#### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

#### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)